

si indicate annualità quindicennali per
l'importo capitale di L. 4.000.000 circa;

fissa il tasso di sconto nella misura
del 7% annuo, con l'avvertimento che ove
risultasse adottato dallo Stato per la
determinazione delle annualità rimborsate
un maggior tasso d'interesse, la
operazione dovrà essere effettuata a que-
sto maggior tasso d'interesse.

Roma, 3 luglio 1931 - IX -

Il Regio Commissario
G. Ferrero